

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Le misure fiscali del Ddl stabilità 2013

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 9 ottobre, a Palazzo Chigi per approvare il disegno di legge di stabilità che consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013.

Il testo ufficiale del **disegno di legge** è stato reso pubblico di recente, e vista la sua importanza si riepilogano in questa tabella le disposizioni fiscali più rilevanti, ricordando comunque che **nell'iter parlamentare, cui ora è sottoposto, potrebbe subire modifiche anche rilevanti.**

DDL STABILITA' 2013			
AUMENTO IVA DAL 1° LUGLIO 2013 (Art. 12 comma 1 Ddl stabilità 2013)	La legge di stabilità prevede a partire dal 1° luglio 2013 l' aumento delle aliquote Iva del 10 e del 21% ¹ , che diventeranno dell'11 e del 22%.		
RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF (Art. 12 comma 2 Ddl stabilità 2013)	Sono state ridotte di un punto percentuale le aliquote IRPEF relative ai primi 2 scaglioni di reddito : l'aliquota del 23% del primo scaglione scende così al 22% e quella del 27 del secondo scaglione scende al 26%.		
	SCAGLIONE DI REDDITO	ALIQUOTA	
		Fino al 2012	Dal 2013
		23%	22%
	Fino a 15.000 €	27%	26%
	Da 15.001 € a 28.000 €	38%	
	Da 28.001 € a 55.000 €	41%	
	Da 55.001 € a 75.000 €	43%	
DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ 2013 (Art. 12 comma 3 Ddl stabilità 2013)	E' ancora tutto da decidere per la proroga degli sgravi dei premi di produttività per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013: sarà un apposito Dpcm a definire le modalità di attuazione dell'agevolazione, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 1.200 milioni nel 2013 e di 400 milioni nel 2014.		
ONERI DEDUCIBILI CON FRANCHIGIA (Art. 12 commi 4, 6, 7, 9, 10 del Ddl stabilità)	Alcuni oneri deducibili indicati all' articolo 10 comma 1 del tuir sono soggetti , a partire dal 2012, ad una franchigia di 250 Euro. La nuova limitazione alla deducibilità non si applica ai redditi complessivi annui inferiori a 15.000 €.		

¹ L'aliquota Iva al 21% è entrata in vigore il 17 settembre 2011, per effetto della modifica all'art. 16 del D.p.r. 633/72 ad opera dell'articolo 2 comma 2-bis del D.l. 138/2011 conv. in L. 148/2011.

	ONERI DEDUCIBILI - ART. 10 COMMA 1 TUIR	LETT.	FRANCHIGIA 250 €
	Canoni relativi agli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo	a)	Si
	Spese mediche e spese di assistenza sostenute da portatori di handicap	b)	No
	Assegni periodici al coniuge in conseguenza di separazione, scioglimento del matrimonio, ecc.	c)	Si
	Assegni periodici corrisposti in forza di testamento e donazione e assegni alimentari ai familiari ex art. 433 C.c.	d)	Si
	Somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti	d-bis)	No
	Contributi previdenziali obbligatori o versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza	e)	No
	Contributi versati a forme pensionistiche complementari, fino al massimo di € 5.164,57	e-bis)	No
	Contributi versati a fondi integrativi SSN, fino al massimo di € 3.615,20	e-ter)	Si
	Somme ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	f)	Si
	Contributi e donazioni a favore di ONG, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo	g)	Si
	Indennità per perdita avviamento corrisposte al conduttore per cessazione locazione immobili urbani adibiti ad uso diverso da abitazione	h)	Si
	Erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto per il sostentamento del clero, fino a € 1.032,91	i)	No
	Erogazioni liberali in denaro	l)	No
	50% spese sostenute per le pratiche di adozione	l-bis)	Si
	Erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio	l-ter)	Si
	Erogazioni liberali a favore di Università, Enti di ricerca, ecc	l-quater)	Si
	La franchigia di 250 Euro si applica anche agli oneri la cui deducibilità dal reddito complessivo non è espressamente indicata nell'art. 10, TUIR ma è riconducibile nell'ambito di tale disposizione ² .		
ONERI DETRAIBILI CON FRANCHIGIA E LIMITE DI 3.000 € (Art. 12 commi 5,6,7,9, 10 Ddl stabilità)	Anche per quanto riguarda gli oneri detraibili , elencati all'art. 15 del TUIR, è stata introdotta la franchigia di 250 Euro ; in più, per tali oneri, è stato fissato un limite massimo complessivo annuo di detraibilità pari a 3.000 Euro . Anche in questo caso, come per gli oneri deducibili, sono previste alcune eccezioni. I limiti alla detraibilità entrano in vigore a partire dal 2012 (quindi retroattivamente) e non sono applicabili ai soggetti con reddito complessivo		

² Quali, ad esempio, come precisato nella Relazione illustrativa al ddl in esame, le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore degli enti del terzo settore ex art. 14, comma 1, DL n. 35/2005.

	non superiore a 15.000 €.		
ONERI DEDUCIBILI - ART. 15 TUIR	COMMA	FRANCHIGIA 250 €	LIMITE DI 3.000 EURO
Interessi passivi relativi a prestiti o mutui agrari, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati	1 lett. a)	Sì	Sì
Interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	1 lett. b)	Sì	Sì
Compensi per intermediazione per l'acquisto dell'abitazione principale	1 lett. b-bis)	Sì	Sì
Spese sanitarie e di assistenza diverse da quelle per i soggetti portatori di handicap e spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere	1 lett. c)	Sì	Sì
Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap	1 lett. c) dal 4° all'8° periodo	No	No
Spese veterinarie	1 lett. c-bis)	Sì	Sì
Spese per servizi di interpretariato da parte di soggetti sordomuti	1 lett. c-ter)	No	No
Spese funebri	1 lett. d)	Sì	Sì
Spese per corsi di istruzione secondaria e universitaria	1 lett. e)	Sì	Sì
Premi di assicurazione per rischio di morte o invalidità permanente	1 lett. f)	Sì	Sì
Spese per manutenzione e restauro cose vincolate	1 lett. g)	Sì	Sì
Erogazioni liberali a favore di Stato, Regioni, ecc.	1 lett. h)	Sì	Sì
Costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente a Stato, Regioni, ecc.	1 lett. h-bis)	Sì	Sì
Erogazioni liberali a fondazioni, ecc. che svolgono l'attività nel settore dello spettacolo	1 lett. i)	Sì	Sì
Erogazioni liberali a ONLUS, iniziative umanitarie, ecc	1 lett. i-bis)	Sì	Sì
Erogazioni liberali a associazioni sportive dilettantistiche	1 lett. i-ter)	Sì	Sì
Erogazioni liberali a associazioni di promozione sociale	1 lett. i-quater)	Sì	Sì

	Spese per iscrizione e abbonamento a palestre, piscine, ecc. per ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni	1 lett. i-quinquies)	Sì	Sì
	Canoni di locazione per studenti iscritti presso un'Università distante almeno 100 km dal Comune di residenza	1 lett. i-sexies)	Sì	Sì
	Spese per assistenza personale a non autosufficienti, nel limite di € 2.100	1 lett. i-septies)	No	No
	Erogazioni liberali a istituti scolastici	1 lett. i-octies)	Sì	Sì
	Erogazioni liberali a partiti e movimenti politici	1 bis	Sì	Sì
	Interessi passivi mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	1 ter	Sì	Sì
	Spese sostenute da non vedenti per il mantenimento dei cani guida	1-quater	No	No
	Spese veterinarie	1 lett. c-bis)	Sì	Sì
	<p>La franchigia di 250 Euro si applica anche agli oneri la cui detraibilità dall'imposta lorda non è espressamente indicata nell'art. 15, TUIR ma è riconducibile nell'ambito di tale disposizione³.</p> <p>I limiti alle detrazioni non operano con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per le quali spetta la detrazione del 36% (50%) – 55%.</p>			
<p>ELIMINATA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL TFR</p> <p>(Art. 12 comma 11 Ddl stabilità)</p>	<p>Abrogando il comma 9 dell'art. 1, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), viene soppressa la disposizione finalizzata all'applicazione delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31.12.2006, se più favorevoli al contribuente, in relazione al TFR, alle indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse con la cessazione del rapporto di lavoro ex art. 17, comma 1, lett. a), TUIR.</p> <p>Dal 2013, quindi, ai fini della tassazione del TFR sarà necessario applicare le aliquote e gli scaglioni in vigore nell'anno di insorgenza del diritto alla percezione.</p>			
<p>IVA AL 10% SOSTITUISCE L'IVA AL 4% PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DELLE COOPERATIVE</p> <p>(Art. 12 commi 14, 16 Ddl stabilità)</p>	<p>Il ddl stabilità abroga la disposizione di legge che assoggettava le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative e loro consorzi all'Iva agevolata al 4% (n. 41-bis) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72), ed introduce una nuova norma (n. 127-undevicies) alla Tabella A, parte III, DPR n. 633/72) che assoggetta all'Iva al 10% le prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie (art. 10 comma 1 n. 18 del dpr 633/72); ◆ di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società' di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10 comma 1 n. 19 			

³ Quali, ad esempio, le spese sostenute per la frequenza di asili nido ovvero, come precisato nella Relazione illustrativa al ddl in esame: le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura "La Biennale di Venezia", le donazioni effettuate all'"Ospedale Galliera" di Genova.

	<p>del Dpr 633/72);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (art. 10 comma 1 n. 20 del Dpr 633/72); ◆ proprie dei brefotrofi⁴, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (art. 10 comma 1 n. 21 del Dpr 633/72); ◆ socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS (art. 10 comma 1 n. 27-ter del Dpr 633/72) <p>Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate dalle cooperative in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati dall'1.1.2013.</p>
<p>PENSIONI DI GUERRA ESENTI IRPEF SOLO SE NON SUPERIORI A 15.000 €</p> <p>(Art. 12 comma 17 Ddl stabilità)</p>	<p>Le pensioni di guerra e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle Medaglie al valor militare, esenti Irpef ai sensi dell'art. 34 primo comma del Dp.r. 601/73, con la modifica apportata dal ddl stabilità saranno esenti solo se di ammontare complessivo non superiore a € 15.000.</p>
<p>TOBIN TAX</p> <p>(Art. 12 comma 18-21 Ddl stabilità)</p>	<p>È stata introdotta un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05% (c.d. Tobin tax) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la compravendita di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, a prescindere dalla quotazione. L'imposta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è applicata sul valore della transazione; ✓ è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, a condizione che una delle controparti sia residente in Italia; ✓ non è dovuta sulle operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi; ◆ alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi UE e aderenti allo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti è residente in Italia. Detta imposta è applicata sul valore nominale

⁴ Istituto assistenziale che accoglie e alleva i bambini abbandonati o in pericolo di abbandono.

	<p>di riferimento del contratto. L'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non è applicabile alle operazioni aventi quale controparte la UE, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati UE e le Banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti / organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ✓ va versata dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell'esecuzione dell'operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal contribuente negli altri casi. <p>Il mancato pagamento dell'imposta determina la nullità dell'operazione. Le modalità di applicazione dell'imposta di bollo saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>STRETTA ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO DAL 2013</p> <p>(Art. 12 comma 22 Ddl stabilità)</p>	<p>Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è stata modificata la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% al 20%.</p> <p>La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013.</p>
<p>RIALLINEAMENTO VALORI CIVILI E FISCALI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</p> <p>(Art. 12 comma 23 Ddl stabilità)</p>	<p>Con il ddl stabilità la decorrenza degli effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali delle immobilizzazioni immateriali nell'ambito delle aggregazioni aziendali (ex art. 15, DL n. 185/2008) è stata prorogata dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (in generale, dal 2013) al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale, dal 2018).</p>
<p>AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO</p> <p>(Art. 12 commi 24-26 Ddl stabilità)</p>	<p>L'art. 20, DL n. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia") ha esteso la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali a seguito di un'operazione straordinaria effettuata nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e nei precedenti. Ora, il ddl in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proroga dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015) al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, dal 2020) la decorrenza degli effetti del riallineamento; ◆ dispone il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2012, eliminando quindi la possibilità di effettuare lo stesso in 3 rate di pari importo. <p>Tale termine è applicabile anche ai versamenti dell'imposta dovuta per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 o in quelli precedenti. In tal caso l'importo va maggiorato degli interessi legali, calcolati dall'1.1.2011.</p>
<p>INCREMENTO RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO</p>	<p>Il ddl stabilità ha previsto che per il 2012, 2013 e 2014, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato:</p>

<p>(Art. 12 comma 29 Ddl stabilità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ del 15%; ◆ del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. <p>L'incremento del 15 o 5% va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione "ordinaria" dell'80 e del 70%.</p>
<p>ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO</p> <p>(Art. 12 commi 29,30 Ddl stabilità)</p>	<p>Il ddl stabilità abroga alcune disposizioni⁵, previste dalla Finanziaria 2007, nell'ambito del settore agricolo che, per promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentivano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole con le modalità fondiarie (art. 32 TUIR); ◆ di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società potevano optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. <p>Le opzioni già esercitate divengono inefficaci con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (in generale dal 2013). Con un apposito Decreto saranno individuate le disposizioni transitorie.</p>
<p>EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO DETRAIBILI</p> <p>(Art. 12 comma 36 Ddl stabilità)</p>	<p>Il ddl stabilità introduce⁶ una nuova voce di spesa detraibile, si tratta delle erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato, effettuate tramite versamento bancario / postale ovvero con le modalità che saranno individuate da un apposito Decreto.</p> <p>Tale spesa sarà detraibile nella misura pari al 19%, ed opererà sia la franchigia di 250 Euro, sia la soglia massima di detraibilità di € 3.000.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

⁵ In particolare sono abrogati i commi 1093 e 1094 dell'art. 1 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007).

⁶ All'art. 15 comma 1 del tur viene aggiunta la lettera i-nonies), e all'art. 78 del tur viene aggiunto l'articolo 1-bis che prevede la detrazione al 19% per tale nuova voce di spesa.